

PS11650 - PNEUMATICONE-MANCA TA CONSEGNA

Provvedimento n. 28478

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° dicembre 2020;

SENTITO il Relatore, Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III e la Parte III, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il proprio provvedimento del 17 marzo 2020, n. 28201, con il quale è stata deliberata l'adozione della misura cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTA la sospensione *ex lege* dei termini nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 37, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Pneumaticone 2016 S.L. (di seguito Pneumaticone o il professionista), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del Consumo. La società, avente sede in Spagna e operante attraverso il sito *web* www.pneumaticone.it, ha per oggetto il commercio *online* di pneumatici di varie tipologie.

Nel 2018, sulla base dell'ultimo bilancio disponibile in atti, Pneumaticone ha realizzato un fatturato di circa [10-15]* milioni di euro.

2. Federconsumatori, in qualità di associazione di consumatori segnalante.

II. LE CONDOTTE CONTESTATE

3. Il procedimento concerne le condotte poste in essere da Pneumaticone, consistenti:

a) nella promozione e commercializzazione di varie tipologie di pneumatici presentandoli come immediatamente disponibili e impegnandosi a consegnarli entro 15 giorni lavorativi, salvo poi, da un lato, non consegnare i prodotti acquistati *online* e, dall'altro lato, frapporre ostacoli all'esercizio, da parte dei consumatori, dei diritti di recesso e rimborso derivanti dal rapporto contrattuale;

b) nel mancato rispetto di alcuni obblighi di informazione nei contratti a distanza, con specifico riguardo all'assenza del modulo per l'esercizio del diritto di recesso e alla mancata indicazione della possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso, nonché nella violazione della disciplina in tema di diritto di recesso del consumatore, attraverso un'ingiustificata limitazione alla raccomandata A.R. come strumento per la comunicazione della volontà di recedere e l'applicazione di costi in caso di recesso.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

Attività pre-istruttoria

4. A partire dal mese di giugno 2019 sono pervenute in Autorità numerose richieste di intervento, trasmesse da consumatori¹ e loro associazioni rappresentative², volte a segnalare profili di presunta scorrettezza delle attività di promozione e vendita di pneumatici da parte del professionista attraverso il proprio sito *web* [pneumaticone.it](http://www.pneumaticone.it).

5. In particolare, si tratta di circa settanta segnalazioni; di queste, circa quaranta sono pervenute successivamente all'adozione del provvedimento cautelare del 17 marzo 2020. Inoltre, sono pervenute sette denunce nel periodo agosto-ottobre 2020, ovvero in un momento temporale successivo rispetto alla chiusura del sito *internet* da parte del professionista, così come emerge dai verbali di acquisizione agli atti del fascicolo istruttorio.

6. In data 12 febbraio 2020 è stata effettuata una rilevazione d'ufficio sul predetto sito e sono state acquisite le condizioni generali di vendita adottate dal Professionista (c.d. "Termini e Condizioni d'uso")³.

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

¹ [n. 16364 del 31 gennaio 2020.]

² [Cfr. segnalazione di Federconsumatori del 29 gennaio 2020, prot. n. 15463.]

Attività istruttoria

7. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 14 febbraio 2020 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS11650 nei confronti del professionista per presunta violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, 49, comma 1, lettere h) e v), 52, 54 e 57 del Codice del Consumo. Contestualmente, è stato avviato un procedimento per l'eventuale sospensione provvisoria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché dell'articolo 8 del Regolamento, con particolare riferimento alle condotte del professionista inerenti alla mancata consegna dei prodotti acquistati *online* e all'ostacolo all'esercizio del diritto di recesso.

8. In tale sede veniva, in particolare, ipotizzato che le condotte messe in atto dal professionista fossero contrarie alla diligenza professionale nonché idonee a ingannare i consumatori e limitarne la libertà di scelta, anche attraverso ostacoli non contrattuali all'esercizio del loro diritto a ottenere la consegna dei beni acquistati e conseguire il rimborso in caso di mancata consegna o recesso, potendo così condizionare indebitamente il loro comportamento e indurli a assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso. Inoltre, le condotte poste in essere dal professionista apparivano in contrasto con il D.Lgs. n. 21/2014 in materia di obblighi di informazione previsti nel caso di contratti negoziati a distanza nonché in tema di diritti di recesso e rimborso dei consumatori.

9. A seguito della comunicazione di avvio del 14 febbraio 2020, e con riferimento al procedimento cautelare, il professionista trasmetteva, con note del 18 e 26 febbraio 2020⁴, alcune informazioni relative alle modifiche asseritamente apportate al proprio sito internet, alla dichiarazione dei redditi del 2018, alla situazione delle consegne e dei rimborsi.

10. Con provvedimento del 17 marzo 2020, n. 28201, l'Autorità adottava una misura cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nei confronti della società Pneumaticone, disponendo che il professionista sospendesse provvisoriamente ogni attività diretta alla promozione e vendita di prodotti che non risultavano realmente disponibili e non potevano, quindi, essere recapitati ai consumatori consegnati entro il termine indicato per la consegna.

11. In data 26 marzo 2020, facendo seguito all'ordine dell'Autorità di cui al provvedimento di adozione di misure cautelari del 17 marzo 2020, che imponeva la sospensione dell'attività di promozione e vendita di prodotti non realmente disponibili e che non potevano essere consegnati entro il termine indicato, il professionista comunicava di aver provveduto (già a far data 24 marzo 2020) a modificare i termini contrattuali (*cf. infra*).

12. Con successiva comunicazione del 2 aprile 2020, sempre in ottemperanza al già citato provvedimento cautelare, il professionista comunicava di aver provveduto ad eliminare dalla sua promozione e vendita diversi prodotti per i quali "non vi era la certezza della loro disponibilità"⁵ (*cf. infra*).

13. In data 3 giugno 2020 è stata richiesta assistenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 - recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società di informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico" - alla competente autorità spagnola, il *Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital - Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información*, inoltrata via IMI (*Internal Market Information*).

14. Con comunicazioni del 9 e 10 giugno 2020 il professionista ha fornito alcune informazioni richieste.

15. In data 6 agosto 2020 è stata effettuata una rilevazione d'ufficio sul sito *web* del professionista, dalla quale è emerso che la società ha cessato la propria attività, sospendendo contestualmente il sito *internet*⁶.

16. In data 14 ottobre 2020 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

17. Nel termine concesso alle Parti per presentare memorie conclusive il professionista non ha trasmesso alcuna comunicazione relativa al procedimento in oggetto.

18. In data 29 ottobre 2020 è stata trasmessa la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto poi il 30 novembre 2020.

19. In data 18 novembre 2020 l'Autorità ha notificato - ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato D.Lgs. n. 70/2003 - alla Direzione Generale Mercato Interno della Commissione Europea ed al *Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital - Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información*, la propria intenzione di adottare eventuali provvedimenti nei confronti di Pneumaticone SL, ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo.

2) Le evidenze acquisite

20. Le evidenze acquisite nel corso dell'intero procedimento fanno emergere che il professionista, attraverso il sito *www.pneumaticone.it*, ha pubblicizzato e proposto in vendita pneumatici per diverse tipologie di veicoli (auto, moto e quad, SUV e fuoristrada, furgoni e camper, camion) a prezzi apparentemente vantaggiosi rispetto a quelli di mercato, salvo poi non consegnare i prodotti ordinati e pagati dai consumatori, anche a distanza di mesi dall'acquisto e

³ [Cfr. Verbale di acquisizione agli atti del 12 febbraio 2020.]

⁴ [Cfr. memoria prot. n. 0022863 del 26 febbraio 2020.]

⁵ [Cfr. memoria prot. n. 30655 del 2 aprile 2020.]

⁶ [Cfr. Verbale acquisizione atti del 6 ottobre 2020, avente ad oggetto il "COMUNICATO ALLA CLIENTELA" del 6 agosto 2020.]

nonostante la ricezione di diversi solleciti, senza provvedere al rimborso delle somme pagate dai consumatori a fronte dell'esercizio del diritto di recesso. Inoltre, sono emerse alcune violazioni della disciplina dettata dagli artt. 49 e ss. d el Codice del Consumo.

a) Le segnalazioni

21. Le numerose richieste di intervento, trasmesse a partire dal mese di giugno 2019 da parte di consumatori⁷ e loro associazioni rappresentative⁸, riferiscono di condotte imputabili al professionista e consistenti, da un lato, nella mancata consegna dei beni acquistati (e pagati) *online* dai consumatori; dall'altro lato, mettono in evidenza alcune criticità nella fase post-vendita all'esito dell'esercizio del diritto di recesso per la mancata consegna del bene. In tale fase i consumatori lamentano per un verso le difficoltà nel contattare il professionista - che talora replica ai consumatori recedenti fornendo risposte vaghe e dilatorie - nonché, per altro verso, il mancato rimborso della somma corrisposta dal consumatore ad esito del processo di acquisto *online*.

22. Più in particolare, dal contenuto complessivo delle segnalazioni è emerso che il professionista ha promosso, sul proprio sito web *pneumaticone.it*, la vendita di pneumatici con consegna entro 15 giorni lavorativi, salvo successivamente non consegnarli ai consumatori e/o non procedere al rimborso degli importi pagati dagli stessi al momento della transazione *online*, anche a distanza di mesi dall'acquisto, dalla conferma dell'ordine e dall'emissione della relativa fattura, tutto ciò nonostante la ricezione di numerosi solleciti⁹.

23. Inoltre, dalla documentazione acquisita è risultato che il professionista, a fronte delle richieste di informazioni e dei reclami dei consumatori che lamentavano la mancata consegna dei prodotti acquistati *online*, da un lato, ha inviato comunicazioni *standard* ed evasive nelle quali rassicurava gli acquirenti circa l'imminente evasione degli ordini¹⁰; dall'altro lato, ha omesso di dare effettivo seguito alla richiesta di restituzione del prezzo pagato, nonostante specifica istanza di annullamento e/o rimborso e/o esercizio del diritto di recesso in ragione della mancata consegna dei prodotti ordinati, anche a distanza di mesi dalla ricezione dell'ordine del prodotto indisponibile e della richiesta di rimborso¹¹.

24. In altri casi il professionista, in risposta alle istanze dei consumatori, ha inviato a questi ultimi comunicazioni nelle quali imputava il ritardo nella consegna a generiche difficoltà e problemi insorti con la logistica e/o a pretesi ritardi nell'evasione degli ordini¹², offrendo comunque garanzie sulla effettività della consegna dei prodotti ordinati e regolarmente pagati o mostrandosi disponibile alla restituzione del prezzo corrisposto, salvo poi non ottemperare a quanto promesso¹³. In molte ipotesi, i consumatori hanno segnalato la difficoltà di contattare telefonicamente il professionista nonché la mancata evasione, da parte di quest'ultimo, delle richieste di informazioni inviate per *e-mail* al fine di conoscere lo stato della spedizione del proprio ordine¹⁴.

b) Gli elementi istruttori acquisiti sulla condotta relativa all'attività di vendita di pneumatici

25. L'attività istruttoria ha consentito di acquisire evidenze relative alle mancate consegne dei prodotti acquistati *online* dai consumatori.

26. Per quanto concerne le modalità operative della società, alla luce delle condizioni generali di contratto pubblicate sul sito aziendale e acquisite agli atti del procedimento¹⁵, per lo svolgimento della propria attività Pneumaticone ha

⁷ [Cfr., tra le altre, le segnalazioni prot. n. 10999 del 9 gennaio 2020; prot. n. 14182 del 23 gennaio 2020; prot. n. 15643 del 29 gennaio 2020; prot. n. 16364 del 31 gennaio 2020.]

⁸ [Cfr. segnalazione di Federconsumatori del 29 gennaio 2020, prot. n. 15463.]

⁹ [Cfr., ad esempio, le segnalazioni Prot. n. 31366 del 7 aprile 2020, n. 33306 del 17 aprile 2020, n. 33310 del 20 aprile 2020, n. 33557 del 20 aprile 2020, n. 34104 del 22 aprile 2020, n. 34380 del 22 aprile 2020, n. 35027 del 27 aprile 2020, n. 35531 del 28 aprile 2020, n. 38652 del 13 maggio 2020, n. 38703 del 14 maggio 2020, n. 39905 del 20 maggio 2020, n. 42689 del 29 maggio 2020, n. 43551 del 4 giugno 2020, n. 44413 dell'8 giugno 2020, n. 52762 del 3 luglio 2020, n. 54817 del 10 luglio 2020, n. 56027 e n. 56199 del 15 luglio 2020 e n. 56384 del 16 luglio 2020.]

¹⁰ [Cfr., tra le altre, segnalazione prot. n. 10891 del 8 gennaio 2020, dalla quale si evince che Pneumaticone ha comunicato al cliente che "L'ordine verrà evaso entro le tempistiche descritte al punto 11 delle condizioni d'acquisto", ove si fa riferimento ai 15 giorni come tempo standard di consegna.]

¹¹ [Cfr. la segnalazione di Federconsumatori, Prot. n. 15463 del 29 gennaio 2020, che riporta le vicende di alcuni acquirenti, e segnalazioni Prot. n. 24258 del 3 marzo 2020, n. 31366 del 7 aprile 2020, n. 33306 del 17 aprile 2020, n. 33310 del 20 aprile 2020, n. 33557 del 20 aprile 2020, n. 34104 del 22 aprile 2020, n. 34380 del 22 aprile 2020, n. 35027 del 27 aprile 2020, n. 35531 del 28 aprile 2020, n. 38652 del 13 maggio 2020, n. 38703 del 14 maggio 2020, n. 39905 del 20 maggio 2020, n. 42689 del 29 maggio 2020, n. 43551 del 4 giugno 2020, n. 44413 dell'8 giugno 2020, n. 52762 del 3 luglio 2020, n. 54817 del 10 luglio 2020, n. 56027 e n. 56199 del 15 luglio 2020 e n. 56384 del 16 luglio 2020.]

¹² [Cfr., tra le altre, segnalazione prot. n. 10999 del 9 gennaio 2020.]

¹³ [Cfr., tra le altre, segnalazione prot. n. 21630 del 21 febbraio 2020.]

¹⁴ [Cfr. segnalazioni Prot. n. 12228 del 15 gennaio 2020, n. 14182 del 23 gennaio 2020, n. 15740 del 29 gennaio 2020 e n. 20201 del 17 febbraio 2020.]

¹⁵ [Si vedano, al riguardo i "Termini e Condizioni d'Uso" pubblicati sul sito del Professionista alla pagina web <https://pneumaticone.it/termini-e-condizioni-di-utilizzo/>, in base ai quali: "Tutti i pagamenti andranno effettuati in anticipo, senza eccezioni, e la merce acquistata dal Cliente Verrà incaricata ai nostri Fornitori/Logistiche solamente una volta verificato l'effettivo accredito" (art. 4) e "La Pneumaticone esegue l'ordinazione al Fornitore o Logistica immediatamente appena ricevuto il pagamento dal cliente sulla base delle indicazioni fornite dal cliente, che ha l'obbligo di compilare correttamente i dati di spedizione e i dati per la

fatto ricorso al c.d. *dropshipping*, ossia un processo di vendita in base al quale il venditore si attiva per procurarsi il bene soltanto dopo aver ricevuto l'ordine di acquisto da parte dei consumatori.

27. Con riferimento alle attività di evasione degli ordini e gestione delle consegne, sulla base delle informazioni prodotte dallo stesso professionista¹⁶, in particolare attraverso il documento relativo alla *"situazione 2019-2020 in excel"*, è emerso che Pneumaticone, nell'arco di tredici mesi (da gennaio 2019 a gennaio 2020 compresi) ha ricevuto complessivamente [50.000 - 100.000] ordini andati a buon fine, ossia effettivamente pagati dai consumatori, a fronte dei quali ha effettuato un numero di spedizioni assai inferiore, corrispondente ad un totale di [30.000 - 50.000] consegne effettuate, peraltro realizzate con tempistiche in media quasi sempre non rispettose del termine reclamizzato di 15 giorni lavorativi, soprattutto nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 (allorquando i tempi medi di consegna si attestano sui 25-35 giorni lavorativi).

28. A tale proposito, secondo le ulteriori informazioni fornite dal professionista nel mese di aprile 2020¹⁷, *"Pneumaticone ha provveduto ad eliminare dalla sua promozione e vendita circa [5.000-10.000] prodotti e provvederà ad eliminare ulteriori prodotti sino al numero di [5.000-10.000], come da allegato"* entro il 3 aprile 2020. Ciò in quanto, ha osservato il professionista, l'analisi svolta a seguito del provvedimento cautelare *"ha fatto emergere che per tali prodotti non vi era la certezza della loro disponibilità"*.

29. Sempre in merito all'attività di promozione e vendita di prodotti che non fossero realmente nella disponibilità del professionista, benché già acquistati *online*, dai documenti in atti emerge infine un rilevante incremento della percentuale di mancate consegne che si registra nei mesi appena precedenti l'avvio del presente procedimento, rispettivamente pari al 50% di mancate consegne (nel novembre 2019), al 74% (registrato a dicembre 2019) e al 63% (nel gennaio 2020).

30. In relazione alla gestione delle richieste di rimborso inoltrate dai consumatori a seguito della mancata consegna dei beni acquistati *online*, sempre la documentazione inoltrata dal professionista ha consentito di appurare che Pneumaticone, almeno alla fine di febbraio 2020, aveva ommesso di dare seguito a un elevato numero di istanze di restituzione del prezzo di acquisto di pneumatici, pari a [300-500], e nei casi di avvenuto rimborso non era riuscita a rispettare le tempistiche prospettate sul proprio sito e previsto dal Codice del Consumo, impiegando anche 30 giorni solari.

c) L'assetto informativo del sito

31. L'esame del sito del professionista e delle condizioni generali di contratto ivi riportate ha consentito di verificare: (i) l'assenza del modulo per l'esercizio del diritto di recesso; (ii) la previsione di ingiustificati oneri per la comunicazione della volontà di avvalersi del medesimo diritto (invio raccomandata A/R); (iii) l'applicazione, in caso di ordine errato, di costi a carico del consumatore in caso di esercizio del diritto di recesso¹⁸; (iv) la mancanza del *link* ODR per la risoluzione extra-giudiziale di eventuali controversie contrattuali.

32. Per quanto concerne l'indicazione circa la possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso, sebbene il professionista abbia dichiarato, con comunicazione del 10 giugno 2020¹⁹, che il *link* ODR è stato inserito immediatamente dopo la comunicazione di avvio del procedimento, tuttavia, una rilevazione d'ufficio del marzo 2020 ha evidenziato l'assenza di tale previsione nei *Termini e Condizioni d'uso*²⁰. Con riferimento, invece, al periodo di diffusione del sito nella versione oggetto di contestazione, a detta del professionista, la data di inizio risale al gennaio 2019.

33. Infine, a seguito di rilevazione eseguita d'ufficio in data 6 agosto 2020, è stato accertato che il professionista ha pubblicato nella *homepage* del proprio sito un *"Comunicato alla clientela"* nel quale si avvisavano i consumatori del fatto che *"PNEUMATICONE 2016 SL è costretta a chiudere il sito per le vicende che negli ultimi 10 mesi hanno visto venire meno la liquidità necessaria per sostenere il mercato"*, imputando la causa di ciò *"alle Banche da un lato ed all'Agenzia delle Entrate Spagnola dall'altro"*. Il messaggio proseguiva con l'assicurazione che, nel chiudere il sito, il professionista aveva *"conferito mandato ai suoi legali per agire nei confronti delle Banche ed affinché l'Agenzia delle Entrate Spagnola provveda a versare tutte le somme di spettanza dell'Azienda, somme che verranno girate a tutti i*

fatturazione, nonché di corrispondere anticipatamente il prezzo degli pneumatici e le previste delle spese di consegna" (art. 11). Cfr. Verbale di acquisizione agli atti del 12 febbraio 2020.]

¹⁶ [Cfr. comunicazione prot. n. 22863 del 26 febbraio 2020.]

¹⁷ [Cfr. memoria prot. n. 0030655 del 02/04/2020.]

¹⁸ [In particolare, sulla base dei "Termini e condizioni d'uso", i casi sono i seguenti: "annullamento ordine errato (pneumatici non ancora spediti al cliente) - In caso di errore nell'ordine (misura, indice, marca, profilo, quantità, indirizzi, etc), il cliente dovrà contattarci tempestivamente tramite posta elettronica al massimo entro e non oltre 1 ora dalla data di acquisto, per richiedere l'annullamento immediato del suo ordine senza che questo comporti nessun tipo di spesa o penale per il cliente stesso" e "res tituzione pneumatici causa ordine errato (pneumatici già spediti al cliente) - Ci riserviamo il diritto di applicare una penale di €15,00 per pneumatico nel caso il cliente richieda la restituzione di pneumatici già consegnati imputabile ad un proprio errore nella fase dell'ordine (incompatibilità con il veicolo o misura, indice, marca, profilo, quantità, indirizzo spedizione errati, mancata lettura delle condizioni contrattuali etc). In questo caso il cliente è tenuto a contattarci tramite posta elettronica entro e non oltre 14 giorni dal la consegna per richiedere la restituzione dei pneumatici errati. Si ricorda che le gomme verranno ritirate solamente se nuove e mai montate. Il cliente può attendere il rimborso decurtato della penale o effettuare da subito un nuovo ordine".]

¹⁹ [Cfr. prot. n. 45476.]

²⁰ [Cfr. Verbale di acquisizione agli atti del 12 febbraio 2020 cit.]

clienti rimasti indietro"; e in tale prospettiva, dopo aver assicurato che "la nostra azione consentirà di far recuperare tutte le somme ancora da rimborsare", forniva la mail del legale rappresentante per l'Italia (avv.monaco53@gmail.com) alla quale i consumatori avrebbero potuto rivolgersi²¹.

3) Le argomentazioni difensive del professionista

34. Con comunicazione del 26 febbraio 2020 il professionista, tra le altre cose, ha riferito che tutti i segnalanti nel procedimento in esame sarebbero stati rimborsati. A tal proposito, il professionista ha fornito copia dei bonifici effettuati (attraverso una banca spagnola) ai segnalanti fino a quella data (una ventina di bonifici trasmessi e acquisiti in atti, rispetto ad un numero di segnalazioni in atti assai maggiore).

35. Con successiva memoria del 26 marzo 2020²², il professionista ha comunicato di aver provveduto (già a far data 24 marzo 2020) a modificare i termini contrattuali e in particolare: i) i tempi di consegna da 15 giorni lavorativi a 30 giorni solari (anche nell'articolo 11 dei "Termini e condizioni d'uso"); contestualmente, è stata eliminata la consegna rapida in 5/7 giorni lavorativi; ii) i tempi di rimborso (adesso indicati in 48 ore) a seguito dell'esercizio del diritto di recesso; iii) l'articolo 2 dei "Termini e condizioni d'uso" sostituendo la dicitura "i prodotti in vendita presso il sito suddetto" con la nuova "i prodotti sono offerti in vendita dai nostri fornitori presso il sito suddetto"; iv) il claim presente nella homepage "BENVENUTO IN PNEUMATICONE! VENDITA DI GOMME AUTO E MOTO AL MIGLIOR PREZZO WEB" con la nuova affermazione "BENVENUTO IN PNEUMATICONE! VENDITA GOMME AUTO E MOTO AL MIGLIOR PREZZO WEB OFFERTO DAI NOSTRI FORNITORI".

36. Con comunicazione del 10 giugno 2020²³ il professionista ha infine precisato che: i) il link ODR sarebbe stato inserito "immediatamente dopo la comunicazione di avvio del procedimento"; ii) la versione oggetto di contestazione del sito web sarebbe "risalente al gennaio 2019", mentre sarebbe stato aggiornato a giugno 2019.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

37. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo Internet, in data 29 ottobre 2020 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

38. Con delibera n. 623/20/CONS, pervenuta in data 30 novembre 2020, la suddetta Autorità ha espresso il parere richiesto, limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, ad amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

39. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che "con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione utilizzato risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni contenute nei siti del professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line", ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di parere.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Osservazioni preliminari

40. L'istruttoria in esame riguarda il settore dell'e-commerce, comparto in forte crescita e caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la spersonalizzazione del rapporto d'acquisto indebolisce di fatto il consumatore/acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al professionista.

41. Da qui la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, *in primis* l'adempimento delle obbligazioni principali del contratto e, quindi, la consegna dei beni acquistati corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di offerta.

42. Nella fase prodromica alla scelta d'acquisto occorre, pertanto, fornire un quadro informativo preciso ed esauriente rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti venduti e alle modalità di esecuzione del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al consumatore la verifica della convenienza della transazione e della conformità dei beni/servizi forniti alle dichiarazioni del professionista.

43. Inoltre, si deve evidenziare che, nel settore dell'e-commerce, gli obblighi informativi in capo al professionista permangono, sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell'inoltro di un ordine di acquisto: nella fase di esecuzione del rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida esecuzione di una transazione, ma anche la divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti di un ordine di acquisto. E ciò anche perché, attesa l'elevata concorrenza in tale settore, se prontamente e adeguatamente informato sull'eventuale impossibilità di evadere l'ordine alle condizioni prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il professionista inadempiente con un suo diretto concorrente.

²¹ [Cfr. Verbale acquisizione atti del 6 ottobre 2020 cit.]

²² [Prot. n. 0029146.]

²³ [Prot. n. 0045476.]

Le violazioni del Codice del Consumo di cui al punto II

44. I comportamenti descritti al punto II.3.a) del presente provvedimento, consistenti nella promozione e commercializzazione sul sito *web* www.pneumaticone.it, con modalità ingannevoli, di pneumatici per varie tipologie di veicoli, a prezzi apparentemente vantaggiosi rispetto a quelli di mercato e presentati come immediatamente disponibili per la consegna entro quindici giorni lavorativi, nonché nell'ostacolo all'esercizio dei diritti dei consumatori di recesso e rimborso, integrano una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

45. In particolare, dalle risultanze istruttorie è emerso che, nel caso di specie, Pneumaticone ha pubblicizzato la vendita *online* di numerosi e diversi pneumatici prospettando tempi rapidi di consegna, pari a 15 giorni lavorativi. A fronte di tale prospettiva, tuttavia, come confermato dalla documentazione probatoria, un significativo numero di ordini è rimasto inevaso senza giustificato motivo (*cf. infra*, §§ 27 e ss.) e, a seguito della mancata consegna del prodotto acquistato *online*, molti consumatori non sono riusciti a esercitare il diritto di recesso per conseguire il rimborso del prezzo corrisposto per il bene non ricevuto.

46. Le numerose segnalazioni acquisite in atti, peraltro giunte in Autorità a partire da giugno 2019 e fino ad ottobre 2020, quindi anche successivamente all'adozione di misure cautelari e alla chiusura stessa del sito Internet, hanno messo chiaramente in evidenza la scorrettezza della condotta posta in essere da Pneumaticone, consistente nella mancata consegna dei prodotti acquistati *online* per il tramite del sito *web*, anche a distanza di mesi dall'acquisto *online*, nonché nel successivo mancato rimborso²⁴ del corrispettivo versato dal consumatore a fronte dell'annullamento dell'ordine o dell'esercizio del diritto di recesso, nonostante la ricezione di diversi solleciti²⁵.

47. I comportamenti oggetto di segnalazione hanno trovato riscontro anche nella documentazione prodotta dallo stesso professionista, in base alla quale è stato possibile appurare che la società ha omesso la consegna, nell'arco temporale di circa un anno, di un elevatissimo numero di ordini ([10.000 - 30.000]), pari a circa 1/3 dei prodotti complessivamente acquistati *online* ed anticipatamente pagati dai consumatori. Al riguardo, dalle informazioni disponibili, è risultato un significativo incremento della percentuale di mancate consegne nei mesi - precedenti l'avvio del procedimento - di novembre 2019 (50%), dicembre 2019 (74%) e gennaio 2020 (63%).

48. Inoltre, assai rilevante è il fatto che il professionista, anche a seguito dell'avvio del procedimento, abbia ritirato dal commercio un numero elevato di prodotti - circa [5.000-10.000] complessivamente - trattandosi di prodotti per i quali "non vi era la certezza della loro disponibilità", come evidenziato dallo stesso professionista.

49. Al contempo, gli elementi acquisiti in atti hanno consentito di accertare che un elevato numero di richieste di restituzione del prezzo di acquisto, corrisposto dai consumatori per gli pneumatici non consegnati, non ha avuto seguito e che le procedure di rimborso, ove andate a buon fine, si sono svolte con tempistiche di circa trenta giorni solari.

50. Alla luce delle evidenze istruttorie, pertanto, le modalità di prospettiva adottate dal professionista e diffuse tramite il proprio sito *web*, circa l'immediata disponibilità e gli effettivi tempi di consegna degli pneumatici offerti in vendita *online*, risultano false e ingannevoli, in quanto le aspettative dei consumatori indotte dalle affermazioni diffuse dal professionista su disponibilità e tempistica di consegna della merce sono rimaste disattese, come attestato dalla documentazione istruttoria.

51. Sotto il profilo dell'aggressività dei comportamenti del professionista, relativi alla mancata consegna dei beni acquistati *online* dai consumatori e al mancato rimborso del prezzo corrisposto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, rileva anche l'atteggiamento dilatorio e/o ostruzionistico tenuto dal professionista nei confronti dei consumatori che inoltravano richieste di informazioni o reclami a causa della mancata consegna dei prodotti acquistati *online*, ai quali si limitava a inviare comunicazioni interlocutorie dal contenuto *standard* e/o evasivo per rassicurarli circa l'imminente evasione degli ordini, oppure ometteva del tutto di rispondere in merito allo stato di avanzamento dell'ordine²⁶.

52. La condotta descritta - complessivamente considerata - si caratterizza quindi come una pratica commerciale scorretta, connotata al contempo da profili di ingannevolezza e di aggressività, in quanto idonea a indurre i consumatori, attraverso una decettiva rappresentazione della disponibilità e dei tempi di consegna del prodotto reclamizzato, ad assumere una decisione commerciale - l'acquisto e il pagamento di un prodotto - che non avrebbero altrimenti preso nonché suscettibile di limitare, mediante indebito condizionamento, la libertà di scelta dei consumatori

²⁴ [Si vedano, tra le altre, le segnalazioni prot. n. 45313 del 28 giugno 2019, prot. n. 46460 del 3 luglio 2019, prot. n. 54597 del 6 agosto 2019, prot. n. 54739 del 7 agosto 2019, prot. n. 55730 del 16 agosto 2019, prot. n. 10891 dell'8 gennaio 2020, prot. n. 20776 del 19 febbraio 2020 ovvero, più recentemente, prot. n. 69059 del 15 settembre 2020.]

²⁵ [Cfr. la segnalazione di Federconsumatori, Prot. n. 15463 del 29 gennaio 2020, che riporta le vicende di alcuni acquirenti e, tra le altre, le segnalazioni Prot. n. 16364 del 31 gennaio 2020, n. 18643 e n. 18465 del 10 febbraio 2020, n. 21334 del 20 febbraio 2020, n. 21630 del 21 febbraio 2020, n. 21746 e n. 22084 del 24 febbraio 2020, n. 23769 del 2 marzo 2020, n. 33310 del 20 aprile 2020, n. 34104 del 22 aprile 2020, n. 34380 del 22 aprile 2020, n. 35027 del 27 aprile 2020, n. 35531 del 28 aprile 2020, n. 38652 del 13 maggio 2020, n. 38703 del 14 maggio 2020, n. 39905 del 20 maggio 2020, n. 42689 del 29 maggio 2020, n. 43551 del 4 giugno 2020, n. 44413 dell'8 giugno 2020, n. 52762 del 3 luglio 2020, n. 54817 del 10 luglio 2020, n. 56027 e n. 56199 del 15 luglio 2020 e n. 56384 del 16 luglio 2020.]

²⁶ [Cfr. segnalazioni Prot. n. 12228 del 15 gennaio 2020, n. 14182 del 23 gennaio 2020, n. 15740 del 29 gennaio 2020 e n. 20201 del 17 febbraio 2020.]

attraverso l'ostacolo all'esercizio dei loro diritti contrattuali, in particolare il diritto di recesso e di rimborso, ovvero quello di cambiare prodotto o ancora di rivolgersi a un altro professionista.

53. In proposito, assume precipuo rilievo la circostanza che i consumatori, contestualmente alla conclusione dell'ordine, provvedono all'immediato pagamento del bene prescelto e, successivamente all'annullamento dell'ordine e/o all'esercizio del diritto di recesso dal contratto per il ritardo nella consegna, non riescono ad ottenere dal professionista il rimborso del prezzo anticipatamente corrisposto.

54. Rileva, infine, anche la marcata posizione di debolezza in cui si trovano i consumatori, in ragione anche delle asimmetrie informative che caratterizzano lo strumento utilizzato per la conclusione del contratto di acquisto.

55. Per quanto precede, la pratica commerciale deve dunque ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 21, 22 comma 1, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo, in quanto complessivamente idonea a ingannare il consumatore medio in relazione al prodotto offerto dal professionista e a condizionare indebitamente la sua libertà di scelta ostacolando l'esercizio dei diritti contrattuali e inducendolo in ultima analisi ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.

56. In questo contesto merita un cenno quanto osservato dal professionista in relazione al rimborso dei segnalanti nel procedimento in oggetto; a tal proposito va rilevato come la documentazione trasmessa da Pneumaticone, piuttosto che provare inequivocabilmente la prassi di rimborsare correttamente i propri clienti che avessero esercitato il diritto di recesso, di fatto si limita a fornire evidenza, peraltro limitatamente ad una parte di soggetti segnalanti nel procedimento, dell'avvenuto rimborso della somma pagata dal segnalante stesso.

57. In aggiunta ai profili di scorrettezza sopra enucleati, le condotte del professionista, descritte al punto II.3.b), relative al mancato rispetto degli obblighi di informazione nei contratti a distanza e della disciplina a tutela dell'esercizio del diritto di recesso e rimborso dei consumatori costituiscono violazioni del dettato normativo di cui agli articoli 49, comma 1, lettere h), e v), 52, 54 e 57 del Codice del Consumo.

58. Nello specifico, l'assenza del modulo per l'esercizio del diritto di recesso e la mancata indicazione della possibilità di avvalersi di un meccanismo extra-giudiziale di risoluzione delle eventuali controversie insorte si pongono in evidente contrasto con l'articolo 49, comma 1, rispettivamente, lettere h) e v) del Codice del Consumo. Come evidenziato nell'ambito delle risultanze istruttorie, malgrado le dichiarazioni del professionista secondo cui il *link* ODR sarebbe stato inserito subito dopo la comunicazione di avvio del procedimento²⁷, in realtà la documentazione acquisita d'ufficio ha attestato l'assenza, alla data del marzo 2020, di tale previsione nei *Termini e Condizioni d'uso*²⁸.

59. Sempre in merito alle violazioni degli obblighi informativi in capo al professionista nei contratti negoziati a distanza, nei *Termini e Condizioni d'uso* presenti sul sito www.pneumaticone.it si registra un'ingiustificata limitazione e alla raccomandata A.R. come unico strumento per la comunicazione del recesso da parte del consumatore, in contrasto con quanto previsto all'articolo 54 del Codice del Consumo, a norma del quale il consumatore, per informare il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso, può tra l'altro "*presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto*".

60. Infine, la circostanza che in alcuni casi, ossia a fronte di un ordine errato, sia previsto il pagamento da parte del consumatore di costi in caso di recesso si pone in contrasto con quanto disciplinato nelle norme del Codice del Consumo sul diritto di recesso (artt. 52 e 57), secondo le quali il diritto di recesso può essere esercitato senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi supplementari rispetto al solo costo diretto della restituzione dei beni.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

61. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

62. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico²⁹.

63. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

64. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della pluralità dei profili di illiceità riscontrati, dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori e delle specificità del settore dell'e-commerce, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria

²⁷ [Cfr. comunicazione di Pneumaticone prot. n. 45476 del 10 giugno 2020 cit.]

²⁸ [Cfr. Verbale di acquisizione agli atti del 12 febbraio 2020.]

²⁹ [Cfr. tra le altre, TAR Lazio, sentenza del 21 gennaio 2019, n. 782, e Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 19 gennaio 2012 n. 209.]

informativa rispetto al professionista, nonché del mezzo impiegato per veicolare le offerte commerciali, ossia il sito internet aziendale del professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori, che lascia ritenere che la condotta in questione abbia avuto ampia diffusione.

65. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti³⁰ risulta che la pratica commerciale scorretta sia stata posta in essere quantomeno a decorrere dal mese di gennaio 2019³¹ e sia ancora in corso, alla luce della natura unitaria dell'infrazione nonché dell'assenza di evidenze certe circa la cessazione della stessa. Infatti, sebbene il sito *web pneumaticone.it* risulti, sulla base di una rilevazione compiuta d'ufficio in data 6 agosto 2020, inattivo, si rileva la persistenza dei profili di aggressività della pratica commerciale scorretta a scritte al professionista, in termini di ostacolo all'esercizio da parte dei consumatori dei loro diritti contrattuali, avuto specifico riguardo al diritto di ottenere la consegna dei prodotti acquistati *online* e/o di conseguire il rimborso degli importi corrisposti al momento dell'ordine in caso di esercizio del diritto di risoluzione e/o recesso dal contratto di acquisto dei beni non consegnati³².

66. Quanto invece alle condotte in violazione degli obblighi di informazione del professionista e dei diritti dei consumatori nel caso di contratti negoziati a distanza, le medesime sono state poste in essere almeno da gennaio 2019³³ e risultano cessate alla data di chiusura del sito *Internet* del professionista, sulla base della rilevazione d'ufficio eseguita in data 6 agosto 2020.

67. Sulla base di tali elementi, in merito alla pratica commerciale scorretta posta in essere in violazione degli articoli 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Pneumaticone nella misura di 400.000 € (quattrocentomila euro).

68. Per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme del Codice del Consumo che disciplinano gli obblighi di informazione del professionista e i diritti dei consumatori nei contratti a distanza, in violazione degli articoli 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), 52, 54 e 57 del predetto Codice, si ritiene congruo determinare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100.000 € (centomila euro).

RITENUTO, pertanto, anche alla luce del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II.3.a) del presente provvedimento risulta scorretta, ai sensi degli articoli 21, 22, comma 1, 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto idonea, mediante un'ingannevole rappresentazione della disponibilità dei prodotti offerti in vendita *online* e dei relativi termini di consegna, a indurre in errore il consumatore medio in relazione al prodotto offerto in vendita dal professionista nonché suscettibile di limitare considerevolmente, mediante indebito condizionamento, la libertà di scelta del medesimo, in ragione dell'ostacolo all'esercizio dei suoi diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere il contratto, di cambiare prodotto o rivolgersi a un altro professionista, inducendolo così ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che la mancata e/o inadeguata pubblicazione sul sito internet del professionista del modulo per l'esercizio del diritto di recesso e della possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso integri una violazione dell'articolo 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), del Codice del Consumo e che, infine, le limitazioni relative alle modalità di comunicazione da parte del consumatore della volontà di recedere dal contratto e la previsione di costi in caso di recesso siano in contrasto con gli articoli 52, 54 e 57 del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II.3.a) del presente provvedimento, posta in essere da Pneumaticone 2016 S.L., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, comma 1, 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che le condotte di cui al punto II.3.b) del presente provvedimento integrano, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), 52, 54 e 57 del Codice del Consumo;

c) che, con riferimento alla pratica commerciale scorretta di cui alla lettera a), alla società Pneumaticone 2016 S.L. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 € (quattrocentomila euro);

d) che con riferimento alle condotte illecite di cui alla lettera b), alla società Pneumaticone 2016 S.L. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

³⁰ [Cfr., in particolare, doc. prot. n. 22863 del 26 febbraio 2020 e doc. prot. n. 0045476 del 10 giugno 2020; segnalazioni prot. n. 38703 del 14 maggio 2020, prot. n. 42689 del 29 maggio 2020 e prot. n. 43551 del 4 giugno 2020 e doc. prot. n. 20257 del 18 febbraio 2020.]

³¹ [Cfr., tra gli altri, doc. prot. n. 0045476 del 10 giugno 2020.]

³² [Cfr., da ultimo, la segnalazione prot. n. 0069059 del 15 settembre 2020.]

³³ [Cfr. comunicazione della Parte prot. n. 0045476 del 10 giugno 2020.]

e) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A010003245348018359214 (codice BIC: BITAITRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli